

Codice A1103A

D.D. 10 febbraio 2022, n. 57

**Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 4 del 2009 (F. 34 FOR/2017)**



**ATTO DD 57/A1103A/2022**

**DEL 10/02/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo**

**OGGETTO:** Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 4 del 2009 (F. 34 FOR/2017)

Visti gli atti trasmessi con nota prot. n. 367 del 12/10/2017 della Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" Stazione di Ala di Stura (TO) a carico del signor *omissis*, nato a *omissis* e residente a *omissis*, in qualità di **trasgressore** e del signor *omissis*, nato a *omissis* ivi residente *inomissis*, in qualità di **obbligato in solido**, nei confronti dei quali con processi verbali nn. 03/17 e 04/17 del 10/10/2017 elevati da Agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato, per i fatti constatati in località Piancerreto nel Comune di Cerrina (AL) in data 21.9.2017, è stato accertato quanto segue:

- a) violazione dell'art. 13 della L.r. n. 4/2009 in combinato disposto con l'art. 18 del correlato Regolamento forestale (D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011) relativo al divieto di taglio nei boschi cedui al di fuori delle epoche di intervento consentite;
- b) violazione dell'art. 14 della L.r. n. 4/2009 in combinato disposto con l'art. 4 del citato Regolamento forestale relativo all'esecuzione di interventi selviculturali in assenza della prescritta comunicazione semplice;

constatata la regolarità della contestazione di suddette violazioni;

atteso altresì che risulta agli atti che i soggetti di cui sopra non hanno presentato nei termini né scritti difensivi né hanno fatto richiesta di audizione come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689 limitandosi, in sede di contestazione, a mere dichiarazioni non aventi di per sé natura esimente rispetto agli illeciti contestati;

visti in particolare l'art. 13 della L.r. n. 04/2009 in combinato disposto con l'art. 18 del D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011, come sanzionato dall'art. 36, c. 1, lett. c) della L.r. 04/2009 e l'art. 14 della L.r. n. 04/2009 in combinato disposto con l'art. 4 del DPGR 8/R del 20/09/2011, come sanzionato dall'art.

36, 1° c., lett. a) della L.r. 04/2009;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata e tenuto conto del valore di prova legale dei verbali di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

preso atto dell'ennesima reiterazione delle condotte, qui contestate, da parte del sig.re *omissis* che giustifica l'applicazione del massimo edittale;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

atteso che l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi vanno valutate ai fini della determinazione della sanzione amministrativa;

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- visto l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- visti in particolare gli artt. 13 e 14 della L.R. n. 4/2009 come sanzionati dall'art. 36 della L.R. 4/2009;
- visto il regolamento forestale di cui alla D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011,
- visto l'art. 8 bis della Legge 689/81;

#### *determina*

a) in euro 700,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui alla lett. a);

b) in euro 500,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui alla lett. b);

ed in Euro 10,61 la somma dovuta per spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

#### **INGIUNGE**

ai sunnominati *omissis*, in qualità di trasgressore e *omissis*, in qualità di obbligato in solido, di pagare la somma complessiva di **Euro 1.210,61** di cui Euro 1.200,00 a titolo di sanzione e Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **mediante versamento sul c/c p. N. 26103143 intestato alla Tesoreria Regione Piemonte, P.zza Castello N. 165 - Torino – Sanzioni amministrative – Codice IBAN IT 02 F 07601 01000 000026103143** - (con invito a citare nella causale del bollettino di versamento il numero di protocollo della presente determinazione di ingiunzione).

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639,

del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, N. 72.

In caso di pagamento operato dall'obbligato in solido secondo il disposto dell'art. 6 legge 689/81 costui ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Giovanni Lepri per Fabrizio Zanella